



Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

In applicazione dell'art. 18 lett. d e dell'art. 36 degli Statuti dell'associazione OAD FCT, l'Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.

TASSE DI AFFILIAZIONE

- Art. 1**
Tassa di affiliazione
- Per l'esame della richiesta di affiliazione all'OAD FCT viene prelevata una tassa una tantum di franchi 1'000.00 (IVA compresa). La tassa di affiliazione viene prelevata anche se la richiesta viene respinta dal Comitato Direttivo o ritirata dal candidato.
- Art. 1 bis**
Tasse di autorizzazioni speciali
- Sono sottoposte a tassa di autorizzazione di franchi 500 (IVA esclusa):
- a) Autorizzazioni al ciclo di revisione pluriennali
 - b) Autorizzazioni definite in specifiche direttive
- Art. 2**
Prelevamento della tassa
- Responsabile per il prelevamento della suddetta tassa è l'OAD FCT che può delegare questo compito a terzi.
- Art. 3**
Rimborso spese a terzi
- Abrogato

TASSE ANNUALI

Art. 4
Tassa annuale

¹ L'OAD FCT preleverà una tassa annuale in base ai seguenti criteri:

Persone fisiche e giuridiche

³ La tassa annuale per gli affiliati ammonta a franchi 800.00 (IVA compresa) per ogni collaboratore LRD iscritto all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino più franchi 400.00 (IVA compresa) per ogni altro collaboratore LRD.

Socio sostenitore

⁴ La tassa annuale del socio sostenitore ai sensi dell'art. 4bis degli statuti ammonta a fr. 100.00 (IVA compresa) sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

⁵ Per l'anno di ammissione così come per quello di dimissione o esclusione la tassa è dovuta per tutto l'esercizio, ad eccezione delle affiliazioni che avverranno dopo il 30 settembre. In quest'ultimo caso la tassa annuale varrà versata, la prima volta, con l'anno successivo.

Tasse annuali speciali

⁶ La determinazione delle tasse annuali speciali compete al Comitato Direttivo, vigendo il principio della copertura dei costi.

Art. 5
Responsabile del prelevamento della tassa

Responsabile per il prelevamento della tassa è l'OAD FCT.

Art. 6
Principio della copertura dei costi

In conformità all'art. 23 degli statuti, qualora l'assemblea generale non approvasse gli adeguamenti tariffari a copertura dei costi, il comitato direttivo è autorizzato a richiedere un complemento di tassa a copertura della perdita suddivisa in parti uguali tra tutti gli affiliati.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 7
Remunerazione dei membri del Comitato Direttivo

¹ I membri del Comitato Direttivo vengono remunerati, per la loro attività a favore dell'Associazione, con una tariffa oraria di franchi 250.00.

² Ai singoli membri del Comitato Direttivo viene inoltre versato un gettone di presenza di franchi 110.00 per seduta.

³ L'onorario e le indennità di presenza saranno indicizzate in conformità dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta al 1. Gennaio 2016 ponendo come indice di riferimento quello del dicembre 2014.

Art. 8
Periodicità della remunerazione dei membri del Comitato Direttivo

Le remunerazioni dei membri del Comitato Direttivo avvengono a cura del Segretario del Comitato Direttivo stesso con cadenza trimestrale e dietro presentazione di un giustificativo adeguato da parte degli interessati.

TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 9
Remunerazione dei membri del Tribunale Arbitrale

Il presidente del Tribunale Arbitrale viene remunerato con una tariffa oraria di franchi 250.00.
I membri del Tribunale Arbitrale vengono remunerati con una tariffa oraria di franchi 200.00

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL COMITATO DIRETTIVO E IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 10
Tempo di viaggio

Il tempo di viaggio vale quale tempo di lavoro.

Art. 11
Rimborso spese

Le spese sostenute dai membri del Comitato Direttivo e dai membri del Tribunale Arbitrale vengono rimborsate integralmente sulla base delle spese effettive.

Art. 12
Spese di viaggio

Le spese di trasporto sono conteggiate nella maniera seguente:

- a) Utilizzo di un mezzo pubblico (treno, aereo, eccetera) dietro presentazione della ricevuta: rimborso del biglietto di classe turistica per aerei e di prima classe per altri mezzi pubblici;
- b) Utilizzo di un mezzo privato (autoveicolo, moto o altro): franchi 1 al chilometro.

SEGRETARIATO DELL'OAD FCT

Art. 13
Remunerazione per i lavori di segretariato

Abrogato

PERITI

Art. 14
Obbligo di presentare un preventivo

¹ I periti che accettano l'incarico dal Comitato Direttivo sono tenuti a presentare prima dell'inizio dei lavori al Comitato stesso un preventivo dettagliato. Il lavoro per la stesura del preventivo non viene remunerato.

² Per i mandati il cui onorario non supera i fr. 5'000.00 il Comitato Direttivo può rinunciare a richiedere tale preventivo.

Art. 15
Scostamenti dal preventivo Eventuali scostamenti dal preventivo dovranno essere preliminarmente comunicati per iscritto e approvati dal Comitato Direttivo.

Art. 16
Remunerazione dei periti ¹ I periti nominati dal Comitato Direttivo vengono remunerati con una tariffa oraria di franchi 250.00. Le ore di segretariato vengono remunerate con una tariffa oraria di franchi 110.00.

² Le spese di trasporto vengono indennizzate sulla base dell'art. 12 del presente regolamento. Le fotocopie vengono indennizzate a un franco per pagina. I rimborsi spese avvengono sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17
Metodo di fatturazione I periti hanno diritto alla remunerazione dopo aver assolto il proprio incarico e dopo aver presentato le risultanze del mandato in forma scritta al Comitato Direttivo. In ogni caso la relativa fattura sottostà all'approvazione del Comitato Direttivo.

Art. 18
Acconti Qualora lo svolgimento dell'incarico assegnato dovesse richiedere più di tre mesi di lavoro il perito ha facoltà di richiedere un acconto pari allo stato di avanzamento dei lavori.

CONSULENTI ESTERNI

Art. 19
Consulenti esterni I consulenti esterni dei quali si avvale il Comitato Direttivo per l'espletamento dei propri compiti verranno remunerati in base alle tariffe di mercato.

TASSE E SPESE DELLA PROCEDURA ARBITRALE

Art. 20
Anticipi spese del Tribunale Arbitrale Il Tribunale Arbitrale è tenuto a richiedere al ricorrente un acconto a sua discrezione. Lo stesso dovrà servire a coprire le spese, remunerazione compresa, del Tribunale Arbitrale stesso.

Art. 21
Spese dell'arbitrato ¹ Le spese e gli onorari del Tribunale Arbitrale verranno sopportate delle parti nella proporzione decisa dal Tribunale Arbitrale stesso. Per la remunerazione dei patrocinatori valgono comunque le disposizioni di cui all'art. 10 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale Arbitrale.

² In caso di procedura di conciliazione portata a buon fine, gli onorari e le spese verranno suddivisi in parti uguali tra l'OAD FCT e il ricorrente.

FORMAZIONE

Art. 22
Costi per la frequenza I costi per la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria organizzati dall'OAD FCT sono a carico dell'affiliato. Responsabile per il prelevamento delle spese di

**dei corsi di
formazione**

formazione è l'OAD FCT che può delegare questo compito a terzi.

Art. 23
**Tassa per la
concessione della
fruizione indiretta
della formazione**

Il Comitato Direttivo preleva una tassa per l'esame della domanda che l'affiliato presenta per ottenere l'autorizzazione alla fruizione indiretta della formazione. Questa tassa è stabilita in funzione del tempo impiegato per evadere la richiesta e in base alla tariffa oraria di cui all'art. 7 del presente regolamento con un minimo di franchi 500.00 (IVA esclusa).

Il presente Regolamento è stato approvato il 12 marzo 2004, modificato il 4 giugno 2009 , il 20 giugno 2012 e il 16 aprile 2015 dall'assemblea generale dei soci. Entra in vigore il 16 aprile 2015.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario di comitato